



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N. 225

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 24 aprile 2015 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **DIEGO INFANTINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **DIEGO INFANTINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere stato inserito in alcune distinte di gare disputate dall'A.S.D. Virtus Termini come allenatore ed aver svolto tale funzione senza mai essere stato regolarmente tesserato dalla predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 giugno 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto nel merito che:

- i fatti sono documentalmente comprovati, peraltro anche nella loro lievità (limitatamente a tre gare)

P.Q.M.

dichiara il sig. **DIEGO INFANTINO** responsabile dell' addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **6 giugno 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROCCO DI DIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ROCCO DI DIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF ed in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere stato inserito nella distinta di gara dell'incontro del 29.09.2013 disputato dall'U.S.D. Atletico Gela come allenatore ed aver svolto tale funzione senza mai essere stato regolarmente tesserato dalla predetta società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 maggio 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto nel merito che:

- i fatti sono documentalmente comprovati, peraltro anche nella loro lievità (limitatamente a una gara)

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROCCO DI DIO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15 maggio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO MINNITI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONINO MINNITI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS e 38 del Regolamento del Settore Tecnico,
- con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1 stagione sportiva 2012/13 per aver omesso il deposito al C.R. Sicilia dell'accordo economico del rapporto negoziale con la società SSD Acireale Calcio 1946;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 giugno 2015.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO MINNITI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24 giugno 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO ZILLI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CARLO ZILLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e dell'articolo 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto l'attività di allenatore per la società A.S.D. Lumignacco senza essere regolarmente tesserato per la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 agosto 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito anche con la propria memoria difensiva del 23.09.201;

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARLO ZILLI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24 agosto 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFIO FISICHELLA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ALFIO FISICHELLA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF incolpazione riferibile allo svolgimento di attività di tecnico a favore della squadra ASD Cometa Biancavilla pur non essendo regolarmente tesserato per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 giugno 2015.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALFIO FISICHELLA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24 giugno 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE ROMANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **GIUSEPPE ROMANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1 s.s 2012/13 per aver pattuito con la società ASD Licata 1931 nella s/s sportiva 2012/13 un accordo economico superiore ai massimali previsti dalle disposizioni citate;
- valutate le argomentazioni della Procura Federale che ha riconosciuto che i fatti non sussistono in quanto il Sig. Giuseppe Romano è allenatore professionista.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati non sussistono come riconosciuto anche dalla Procura Federale in quanto allenatore professionista,

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE ROMANO** prosciolto da ogni accusa.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE DOLCEMASCHIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIUSEPPE DOLCEMASCHIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34, comma 1 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF incolpazione riferibile allo svolgimento di attività di tecnico a favore della squadra Pol. D. Città di Mistretta pur non essendo regolarmente tesserato per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 giugno 2015.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati seppure nello loro lievità (solo due gare) ammessi dal deferito che tuttavia ha avuto un comportamento collaborativo;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE DOLCEMASCHIO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **6 giugno 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO RIGANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **CARMELO RIGANO** è stato deferito per rispondere della

violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 3, e 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art 38, comma 1, delle NOIF per aver omesso di far chiedere alla società ASD Agostiniana Calcio il suo tesseramento come allenatore nella ss 2013/14 e per non aver ottemperato dalla stagione sportiva 2008/09 all'obbligo del versamento della quota annuale d'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico pur avendo svolto attività di tecnico a favore della suddetta società, altresì per aver offeso il Presidente della Sezione AIA di Messina proferendo frasi scurrili e ingiuriose;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 luglio 2015;

Ritenuto che:

- i fatti contestati si sono svolti all'interno dello stadio al termine della competizione sportiva; per giurisprudenza costante in tali casi la competenza è rimessa al Tribunale Nazionale Federale

P.Q.M.

Dispone la remissione degli atti al predetto Tribunale Nazionale Federale.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO GARRIONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CLAUDIO GARRIONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito al sig. Fabio Francesco Vaccari non abilitato, di svolgere attività di allenatore di fatto;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 luglio 2015.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig **CLAUDIO GARRIONE** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24 luglio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **NATALE GIACOMELLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **NATALE GIACOMELLO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per

aver consentito al sig. Fabio Francesco Vaccari non abilitato, di svolgere attività di allenatore di fatto della società ASD Pietra Ligure 1956 e per non essere stato regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2013/14 per la stessa società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 ottobre 2015.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati dalle prove testimoniali acquisite in sede di indagine;
- inoltre il deferito non risulta regolarmente tesserato

P.Q.M.

dichiara il sig. **NATALE GIACOMELLO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24 ottobre 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALESSANDRO DI MARIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ALESSANDRO DI MARIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 96, comma 1, delle NOIF e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere stato inserito in alcune distinte di gara disputate dalla società ASD Città di Catania con la qualifica di allenatore ed aver svolto tale funzione senza averne formalmente titolo in quanto non tesserato per la predetta società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 ottobre 2015;

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- peraltro risulta altresì che il nominativo del deferito era ricompreso nell'elenco abilitati e tesserati per società di prima categoria stagione sportiva 2013/14;
- che pertanto può assumersi la particolare buona fede del deferito convinto di poter esercitare l'attività dal comunicato del Settore Tecnico Regionale della Sicilia del 27/9/2013 n. 97;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALESSANDRO DI MARIA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **6 maggio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIANLUCA REDA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone.

Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

è stato deferito per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo omesso la tutela e il controllo di minori, non regolarmente tesserati e quindi impegnati illegittimamente in molteplici gare per la società ASD Pol. Mendicino di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all'art. 34, del regolamento della LND e 61 delle NOIF;

Ritenuto che:

- sia fondato il rilievo della Procura Federale in ordine alla incompetenza a decidere di questa Commissione;

P.Q.M.

Dispone la remissione degli atti del sig. **GIANLUCA REDA** alla Procura Federale per i successivi conseguenti adempimenti.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO MAZZEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti
- considerato che il sig. **VINCENZO MAZZEO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'articolo 38 del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver assunto ed utilizzato, in un atto difensivo, avanti al Collegio Arbitrale della L.N.D. circostanze dimostrate non veritiere, in quanto in palese contrasto con quanto documentato nel corso del procedimento avanti allo stesso Collegio Arbitrale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 luglio 2015. ;

Ritenuto che:

- risulta dagli atti che il deferito fosse dimissionario dalla ASD Ostuni 1945 e non da questa esonerato nella s.s 2012/13;
- pertanto il deferito ha reso false dichiarazioni dinanzi al Collegio Arbitrale ove ha avanzato ingiustificate richieste economiche
- che i fatti contestati risultano comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO MAZZEO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **24 luglio 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **LEONARDO PELLEGRINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **LEONARDO PELLEGRINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n.1 s.s 2012/13, pubblicato

l'1/07/2012 per aver omesso il deposito al C.R. Sicilia dell'accordo economico del rapporto negoziale con la società A.C.D. Città di Vittoria;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 giugno 2015.

Osservato preliminarmente in rito che:

- il deferito non ha sollevato la questione dell'estinzione del processo ai sensi dell'art 38 C.G.S del CONI e dell'art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d'ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico;
- infatti, a mente dell'art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l'autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedurali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall'art. 38 C.G.S CONI e dall'art 34 bis C.G.S FIGC.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati davanti al Collegio Arbitrale;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LEONARDO PELLEGRINO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al **24 giugno 2015**.

Procedimento disciplinare a carico di **NUNZIO DI SOMMA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **NUNZIO DI SOMMA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta della squalifica di giorni quaranta;
- visto il nulla osta della Procura Generale dello Sport del CONI dell' 11 marzo 2015;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Per i signori **FABRIZIO PERROTTI, STEFANO DE ANGELIS, ASHRAF SELEMAN, e ANTONIO COPPOLA** che hanno avanzato proposta di patteggiamento, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della FIGC rinvia per la decisione alla prima udienza utile.

Firenze, 28 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera